

Regione Abruzzo

Legge regionale del 16 settembre 1982, n. 74

Bollettino Ufficiale Regionale del 12 ottobre 1982, n. 38

Norme in materia di politica attiva del lavoro.

Preambolo

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

Articolo 1: Finalità

Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per l'esercizio delle attività regionali in materia di programmazione economica e sociale e di orientamento e formazione professionale, e di contribuire all'attuazione degli interventi di politica regionale, specialmente di quelli diretti all'obiettivo della massima occupazione, la Regione, in attuazione anche dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845: (1)

- a) istituisce, presso il settore lavoro della Giunta, l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e banca dei dati, in seguito definito con la locuzione O.L.M.;
- b) realizza, attraverso l'O.L.M., studi, indagini, ricerche, elaborazioni, statistiche e servizi informativi, pertinenti al mercato del lavoro. (2)

(1) L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1978, n. 362.

(2) Le parole "pertinenti al mercato del lavoro" sono state aggiunte dall'art. unico della L.R. 23.03.1983, n. 16 (B.U.R. 05.04.1983, n. 15).

Articolo 2: Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e banca dei dati

L'O.L.M. è una unità operativa regionale flessibile, affidata alla direzione di un Comitato intersettoriale formato dai componenti la Giunta regionale preposti ai settori formazione professionale, programmazione e lavoro e presieduto da quest'ultimo.

Con provvedimento della Giunta regionale è designato il dipendente dell'VIII livello funzionale incaricato del coordinamento dei lavori. Alle riunioni dell'O.L.M.

Partecipano, di volta in volta, per le necessarie collaborazioni e per il supporto scientifico, esperti di enti ed istituti specializzati, esperti esterni con convenzioni in atto e funzionari regionali di altri settori della Giunta.

L'O.L.M. promuove periodici incontri con le parti sociali per ogni utile indicazione, suggerimento o proposta nelle materie di sua competenza.

Ai fini della circolazione delle conoscenze, l'O.L.M. utilizza le tecniche dell'informatica sulla base di progetti sperimentali di fattibilità eseguiti a cura di istituti nazionali specializzati e con la gratuita consulenza dell'**ISFOL**.

Il servizio per l'O.L.M. può articolarsi a livello comprensoriale o intercomprensoriale in uffici denominati osservatori territoriali del mercato del lavoro.

L'O.L.M. sulla base della raccolta ed elaborazione sistematica dei dati e delle informazioni sulla domanda ed offerta di lavoro, compie analisi, studi e ricerche sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di qualificazione e mobilità a livello territoriale.

Ad ognuno dei predetti uffici territoriali può essere assegnato un contingente di personale formato da un funzionario, due istruttori e due collaboratori, utilizzando prioritariamente i giovani iscritti nelle graduatorie di cui alla legge regionale n. 68 del 1980. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. unico della L.R. 23.03.1983, n. 16 (B.U.R. 05.04.1983, n. 15). si riporta, di seguito, il testo previgente: L'OML è una unità operativa regionale flessibile, affidata alla direzione di un comitato intersettoriale formato dai Componenti la Giunta regionale preposti ai Settori Formazione Professionale, Programmazione e Lavoro e presieduto da quest'ultimo.

Con lo stesso provvedimento è designato il dipendente dell'VIII livello funzionale incaricato del coordinamento dei lavori. Alle riunioni dell'OML partecipano, di volta in volta, per le necessarie collaborazioni e per il supporto scientifico, esperti di enti ed istituti specializzati, esperti esterni con convezioni in atto e funzionari regionali di altri Settori della Giunta.

L'OML promuove periodici incontri con le parti sociali per ogni utile indicazione, suggerimento o proposta nelle materie di sua competenza.

Ai fini della circolazione delle conoscenze, L'OML utilizza le tecniche dell' Informatica sulla base di progetti sperimentali di fattibilità eseguiti a cura di istituti nazionali specializzati e con la gratuita consulenza dell'**ISFOL**.

Il servizio per l'OML può articolarsi a livello comprensoriale o intercomprensoriale in uffici denominati "osservatori territoriali del mercato del Lavoro".

Tali uffici, sulla base della raccolta ed elaborazione sistematica dei dati e delle informazioni sulla domanda ed offerta di lavoro, compiono analisi, studi e ricerche sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di qualificazione e modalità a livello territoriale.

Ad ognuno di essi può essere assegnato un contingente di personale formato da 1 funzionario, 2 istruttori e 2 collaboratori, utilizzando prioritariamente i giovani iscritti nelle graduatorie di cui alla L.R. n. 68/ 80.

Articolo 3: Esplicazione delle attività

Per le finalità di cui al precedente art. 1 l'O.L.M.:

- a) promuove indagini e ricerche a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili, attivando un flusso permanente di dati sul mercato del lavoro, teso ad accertare le dinamiche esistenti e a definire previsioni quantitative e qualitative della domanda di lavoro e le caratteristiche aspettative dell'offerta;
- b) elabora le risultanze delle predette (1) indagini e ricerche, le rende omogenee e studia particolari fenomeni economici e sociali di rilevanza locale;

c) predisporre documenti a supporto della programmazione regionale e delle politiche regionali, con particolare riguardo all'adeguamento del sistema della formazione professionale al mercato del lavoro;

d) pubblica le risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione con apposito periodico;

e) promuove la collaborazione e lo scambio di dati sul mercato del lavoro (2) con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e con le strutture da questi istituite a tale scopo, con quelli del Ministero della pubblica istruzione, con l'**ISFOL**, con le Camere di commercio, con gli enti previdenziali assicurativi;

f) intrattiene rapporti con le università abruzzesi, con enti ed istituti pubblici e privati che siano di emanazione del mondo del lavoro, le cui prestazioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione, attengano alle finalità della presente legge;

g) si avvale della collaborazione dell'istituto regionale di ricerche economiche e sociali (Aires) e ne utilizza la documentazione prodotta.

Gli atti, le iniziative e le procedure relativi alle suddette attività competono al componente la Giunta preposto al Settore Lavoro.

Le attività che comportano specifici oneri a carico del bilancio regionale sono deliberate dalla Giunta.

Le convenzioni a titolo oneroso con soggetti terzi di cui al presente articolo, sono stipulate dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa.

Sono escluse dalle attività previste dalla presente legge quelle di competenza del servizio pubblico per l'impiego.

(1) La parola "predette" è stata aggiunta dall'art. unico della L.R. 23.03.1983, n. 16 (B.U.R. 05.04.1983, n. 15).

(2) Le parole "sul mercato del lavoro" sono state aggiunte dall'art. unico della L.R. 23.03.1983, n. 16 (B.U.R. 05.04.1983, n. 15).

Articolo 4: Disposizioni finanziarie e finali

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in lire 130.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 2890 - partita n. 8 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 è istituito ed iscritto - sett. 5, tit. I, sez. VI, ctg. IV, dest. progr. 1, nat. giur. 1 il cap. 512 denominato "Spese per l'organizzazione dell'osservatorio sul mercato del lavoro e iniziative sperimentali" con lo stanziamento, di sola competenza, di lire 130.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1982, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti dello stanziamento all'uopo indicato nel bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.